COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.09.2004
COM(2004)593 definitivo

2004/0199(CNS)
2004/0200(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I negoziati tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardanti sette accordi si erano conclusi nel giugno 1999. Tutti questi accordi sono entrati contemporaneamente in vigore il 1° giugno 2002. In allegato a tali accordi, la Confederazione svizzera rendeva una dichiarazione sulla politica di migrazione e asilo, esplicitando la sua intenzione di partecipare al sistema UE di coordinamento delle politiche in materia di asilo e proponendo di intraprendere negoziati volti alla conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino.

A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione il 17 giugno 2002, si intraprendevano con la Confederazione svizzera negoziati concernenti la sua associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen nonché alla normativa che ha istituito Eurodac[1] e a quella sullo Stato competente per l'esame delle domande di asilo (adottata successivamente e, in appresso, indicata come "regolamento Dublino"[2]). Di conseguenza, si è raggiunto l'accordo su due testi separati.

In ottemperanza alle direttive di negoziato, gli accordi seguono il modello di quelli stipulati con la Norvegia e l'Islanda – relativi all'associazione di queste ultime all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen [3] e ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia[4] - adeguati agli specifici requisiti costituzionali della Svizzera.

Inoltre, le direttive di negoziato richiedevano che la Svizzera dovesse accettare l'acquis di Schengen e il suo sviluppo nonché l'acquis Dublino/Eurodac e il suo sviluppo senza eccezioni o deroghe. In più, le direttive richiedevano una chiara connessione tra l'attuazione e l'estinzione dei due accordi. Le direttive di negoziato richiedevano ancora che la Svizzera provvedesse a versare un contributo annuale per i costi amministrativi e operativi di Schengen e di Dublino/Eurodac.

La Commissione ritiene che i testi siano conformi alle direttive sui negoziati adottate dal Consiglio il 17 giugno 2002. L'unica eccezione al principio dell'accettazione completa dell'acquis di Schengen attuale e futuro è la deroga concessa alla Svizzera rispetto all'accettazione del futuro acquis relativo alle richieste di perquisizione e sequestro per quanto concerne i reati nel settore della fiscalità diretta, che, se commessi in Svizzera, non sono punibili, ai sensi del diritto svizzero, con una pena privativa della libertà. Tale deroga era necessaria al fine di concludere un accordo con la Svizzera nel settore della tassazione dei redditi da risparmio, a sua volta necessaria per l'entrata in vigore della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi[5]. Il COREPER ha approvato tale deroga il 17.5.2004 in quanto parte

---

1 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1)

3 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

4 GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

5 GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

di un complessivo compromesso con la Svizzera in una vasta gamma di settori, su cui si è raggiunto l'accordo al summit UE/Svizzera il 19 maggio 2004[6].

Per quanto concerne la fiscalità indiretta, non è stata concessa alcuna deroga concernente l'acquis attuale e futuro. La Svizzera garantirà una completa cooperazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 51 della convenzione di applicazione Schengen in relazione ai casi di evasione delle imposte indirette.[7] L'evasione fiscale indiretta è perseguita in Svizzera da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo ad un ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale. Pertanto, è applicabile la seconda alternativa prevista dall'articolo 51 lettera a) della convenzione di applicazione Schengen.

Poiché i due accordi riguardanti Schengen e Dublino/Eurodac sono connessi, entrambi gli accordi devono essere firmati contemporaneamente.

I punti seguenti sono evidenziati al fine di mostrare le differenze o gli adattamenti rispetto ai corrispondenti accordi conclusi con Norvegia e Islanda.

Schengen:

Come chiaramente indicato dalla Commissione nella dichiarazione resa al momento dell'adozione delle direttive sui negoziati relativi all'accordo sull'acquis di Schengen, è da biasimare che tali direttive prevedano un accordo unico, che comprende elementi del primo e del terzo pilastro. Gli elementi tratti dai due pilastri differenti sono di natura fondamentalmente diversa (gli elementi del primo pilastro hanno natura di diritto comunitario, il che comprende i principi del primato e la possibile efficacia diretta, caratteristiche che gli elementi del terzo pilastro non posseggono); essi sono sottoposti a procedimenti diversi per ciò che concerne la loro approvazione e conclusione (ad esempio gli elementi del terzo pilastro non sono soggetti al parere del Parlamento) e sono soggetti alla giurisdizione della Corte di giustizia in grado diverso. Allo scopo di tener conto di tali differenze, la Commissione propone di adottare l'accordo sull'acquis di Schengen con due atti separati, uno basato sul trattato che istituisce la Comunità europea e l'altro su quello sull'Unione europea, indicando ciascuna decisione, con un riferimento alla decisione del Consiglio 1999/436/EC,[8] quali parti dell'acquis di Schengen, disciplinate dall'accordo, ricadono nell'ambito del trattato CE e quali entro il trattato UE. Ciò aiuterà in particolare la Corte a valutare l'estensione della sua giurisdizione.

Accordo

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b):

Alla Svizzera è concesso un periodo di due anni per l'accettazione e l'attuazione del futuro acquis nel suo ordinamento giuridico interno nel caso sia richiesto un referendum. Se possibile, la Svizzera deve applicare provvisoriamente gli sviluppi dell'acquis. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto degli sviluppi dell'acquis, l'UE e la CE possono adottare misure proporzionali e necessarie contro la Svizzera allo scopo di garantire il funzionamento efficace della cooperazione Schengen.

---

6 Documento del Consiglio 9544/04

7 Cfr. documento informale dei servizi della Commissione sull'acquis di Schengen riguardante le richieste di rogatoria a scopo di perquisizione e sequestro, MD 59/03 (gruppo EFTA)

8 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Tale clausola di salvaguardia rende possibile per la UE e la CE accettare un eventuale termine di due anni per l'attuazione del futuro acquis da parte della Svizzera. In tale contesto, la Svizzera ha chiarito che solo il 5% delle misure che sviluppano l'acquis di Schengen, adottate tra l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro giuridico dell'Unione europea nel 1999 ed oggi, avrebbero potuto dare luogo ad un eventuale referendum.

Articolo 7, paragrafo 5:

In base alle direttive di negoziato, la Svizzera accetta l'acquis di Schengen ed il suo sviluppo interamente. La sola eccezione a questo principio generale è contenuta nell'articolo 7, paragrafo 5, sul futuro sviluppo dell'acquis di Schengen e concerne un possibile futuro atto o provvedimento relativo ad una richiesta o mandato di perquisizione o di sequestro emanati allo scopo di indagare o perseguire reati nel settore della fiscalità diretta, reati che, se commessi in Svizzera, non sarebbero punibili, in base al diritto svizzero, con una pena privativa della libertà.

Articolo 11:

Il calcolo della percentuale che determina il contributo annuale della Svizzera per i costi amministrativi è basato sui relativi contributi di Norvegia e Islanda, in relazione al prodotto interno lordo di questi tre paesi.

Articolo 13:

A norma della posizione speciale della Danimarca con riferimento agli atti adottati ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deve concludere un accordo separato con la Svizzera allo scopo di instaurare diritti ed obblighi con la Svizzera in relazione all'acquis adottato ai sensi del titolo IV.

Inoltre, Norvegia e Islanda devono altresì concludere un accordo con la Svizzera allo scopo di instaurare diritti ed obblighi con tutti i partner associati che applicano l'acquis di Schengen.

Articolo 15:

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo il quale l'acquis di Schengen può essere attuato dalla Svizzera soltanto dopo che il Consiglio abbia deciso che tutti i prerequisiti per tale attuazione sono stati adempiuti dalla Svizzera e che i controlli alle frontiere esterne sono efficaci.

Inoltre, il paragrafo 1 enuncia le diverse possibilità che si prospettano circa l'adozione di tale decisione in base ai protocolli allegati al trattato di Amsterdam e all'atto di adesione dei dieci nuovi Stati membri.

I paragrafi 3 e 4 attuano la richiesta delle direttive di negoziato di stabilire un nesso tra l'attuazione e l'estinzione dell'accordo relativo a Schengen e l'attuazione e l'estinzione dell'accordo sui criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente ad esaminare una richiesta di asilo.

Articolo 16:

L'articolo 16 consente al Liechtenstein di unirsi al presente accordo. Questa disposizione evita la conclusione di un accordo separato con il Liechtenstein e di conseguenza l'istituzione

di un terzo comitato misto se il Liechtenstein volesse associarsi all'acquis di Schengen. Il Liechtenstein può prendere parte all'attuale struttura organizzativa.

Gli allegati A e B elencano l'acquis di Schengen ed il suo sviluppo e saranno aggiornati fino alla data della firma.

Atto finale:

La dichiarazione 2 chiarisce che UE/CE non esercitano competenze esterne in nome della Svizzera. Qualora i negoziati con paesi terzi abbiano un influsso sull'acquis di Schengen (ad esempio negoziati relativi agli accordi sull'esenzione dall'obbligo del visto), la UE/CE inviteranno i paesi terzi a concludere accordi simili con i tre paesi associati. La dichiarazione può riguardare solo la Svizzera, ma lo stesso impegno è valido per Norvegia e Islanda, sebbene esso non sia stato esplicitamente menzionato nell'atto finale dell'accordo con questi due paesi.

La dichiarazione 3 è basata sulla disposizione speciale concessa al Lussemburgo ed è un risultato del compromesso raggiunto con la Svizzera riguardante la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo.

Nella dichiarazione 5 la Svizzera si impegna a velocizzare quanto più possibile le diverse fasi della procedura in caso di richiesta di referendum.

La dichiarazione 6 è una conseguenza dell'accettazione dell'acquis di Schengen senza eccezioni o deroghe.

La dichiarazione 8 ha soltanto scopo informativo.

Scambio di lettere relativo alla partecipazione della Svizzera ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi:

Al pari di Norvegia e Islanda, anche la Svizzera parteciperà in qualità di osservatore al lavoro dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Nella dichiarazione 2 allegata all'accordo con Norvegia e Islanda, l'Unione europea enuncia di ritenere la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[9], parte integrante dell'acquis di Schengen. Essa non è stata inclusa nell'elenco dell'acquis di Schengen allegato all'accordo con Islanda e Norvegia in quanto la direttiva formava già parte dell'acquis SEE e pertanto era già applicata da Islanda e Norvegia.

La partecipazione di questi due paesi al lavoro dei comitati istituiti nel SEE è prevista all'articolo 100 dell'accordo SEE, ed è diversa dalla partecipazione ai "comitati Schengen": nei comitati che si occupano di materie che influiscono sull'acquis del SEE, i rappresentanti dei paesi SEE non sono presenti. La loro partecipazione è garantita nella misura più ampia possibile nella fase preparatoria dei progetti di misure. La Svizzera non è membro del SEE, ma è escluso che, attraverso un'associazione all'acquis di Schengen, i diritti della Svizzera vadano oltre quelli della Norvegia e dell'Islanda, le quali hanno scelto una cooperazione più profonda con l'UE nella forma dell'accordo SEE.

---

[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

Conseguentemente, allo scopo di prevedere pari diritti e obblighi, la posizione della Svizzera deve essere identica a quella dell'Islanda e della Norvegia. Dal momento che la direttiva sulla protezione dei dati disciplina settori che vanno al di là dell'acquis di Schengen, l'informazione data alla Svizzera deve essere limitata ai punti specificamente pertinenti all'applicazione dell'acquis di Schengen. Inoltre, la Svizzera, come l'Islanda e la Norvegia , può designare un rappresentante per partecipare in qualità di osservatore al "Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali" (articolo 29) riguardante i punti specificamente pertinenti per Schengen.

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

L'accordo con l'Islanda e la Norvegia, come pure quello con la Svizzera, istituisce un comitato misto allo scopo di indirizzarvi tutte le questioni provenienti dal Consiglio rilevanti per l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen. Le parti convengono che le riunioni dei due comitati misti saranno tenute congiuntamente.

Allo scopo di conservare la struttura attuale, che prevede che la presidenza del comitato misto a livello di alti funzionari e di ministri sia attribuita, durante il primo semestre dell'anno, al rappresentante dell'Unione europea e, durante il secondo semestre, ad un paese associato, tutti i paesi associati esprimono il desiderio di cedere, se necessario, l'esercizio delle loro presidenze e di effettuare una rotazione tra loro in ordine alfabetico in base al nome.

Dublino/Eurodac:

Accordo:

Articolo 4, paragrafo 3 (il cui contenuto corrisponde sostanzialmente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo di Schengen):

Alla Svizzera è concesso un periodo di due anni per l'accettazione e l'attuazione del futuro acquis nel suo ordinamento giuridico interno nel caso sia richiesto un referendum. La Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, lo sviluppo dell'acquis. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto degli sviluppi dell'acquis, e la CE posso adottare misure proporzionali e necessarie contro la Svizzera allo scopo di garantire il funzionamento efficace della cooperazione Dublino/Eurodac.

Articolo 8:

Il calcolo della percentuale che determina il contributo della Svizzera ai costi dell'unità cenrtrale di Eurodac è basato sui relativi contributi di Norvegia e Islanda, in relazione al prodotto interno lordo di questi tre paesi.

Articolo 11:

A norma della posizione speciale della Danimarca con riferimento agli atti adottati ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deve essere associata, a mezzo di un protocollo, al presente accordo, allo scopo di instaurare diritti ed obblighi tra Danimarca e Svizzera in relazione alle disposizioni Dublino/Eurodac.

Inoltre, Norvegia e Islanda devono altresì concludere un accordo con la Svizzera allo scopo di instaurare diritti ed obblighi con tutti i partner associati che applicano l'acquis Dublino/Eurodac.

Articolo 12:

Ai sensi del presente articolo, alcune parti dell'accordo, ad esempio l'istituzione del comitato misto, si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Tale applicazione provvisoria (prevista similmente anche dall'accordo Schengen) consentirà alla Svizzera di prepararsi all'attuazione tecnica dell'accordo durante il periodo di ratifica.

Articolo 14:

Tale articolo istituisce il necessario nesso tra l'attuazione e l'estinzione dell'accordo Dublin/Eurodac e l'attuazione e l'estinzione dell'accordo relativo a Schengen.

Articolo 15:

Come per Schengen, questa disposizione consente al Liechtenstein di unirsi all'accordo tra la CE e la Svizzera su Dublino/Eurodac.

Atto finale:

La dichiarazione 2 sancisce che la posizione della Svizzera concernente la sua partecipazione alla direttiva sulla tutela dei dati personali, enunciata nello scambio di lettere riguardante la partecipazione di quest'ultima ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegata all'accordo su Schengen, si applica, *mutatis mutandis*, alle tematiche specificamente attinenti all'applicazione del regolamento Dublino o di Eurodac.

La dichiarazione 3 corrisponde alla dichiarazione simile resa dalla Svizzera in relazione all'accordo Schengen (dichiarazione 5) in base alla quale essa si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi procedurali, in caso di richiesta di referendum, si svolgano il più rapidamente possibile.

La dichiarazione 4 ha soltanto scopo informativo. Essa è comunque importante in quanto esplicita che, per Dublino/Eurodac, la partecipazione ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi – secondo il modello della partecipazione islandese e norvegese a Dublino/Eurodac – segue la medesima struttura prevista dall'articolo 100 dell'accordo SEE (si veda articolo 2, paragrafo 6 del progetto di accordo).

<u>Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti</u>

L'accordo con l'Islanda e la Norvegia, come pure quello con la Svizzera, istituisce un comitato misto allo scopo di indirizzarvi tutte le questioni provenienti dal Consiglio rilevanti per l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac. Le parti convengono che le riunioni dei due comitati misti saranno tenute congiuntamente.

Allo scopo di conservare la struttura attuale, che prevede che la presidenza del comitato misto a livello di alti funzionari e di ministri sia attribuita, durante il primo semestre dell'anno, al rappresentante dell'Unione europea e, durante il secondo semestre, ad un paese associato, tutti i paesi associati esprimono il desiderio di cedere, se necessario, l'esercizio delle loro presidenze e di effettuare una rotazione tra loro in ordine alfabetico in base al nome.

Dichiarazioni dei capi delegazione (minute approvate):

A scopo di completezza, si attira l'attenzione sulle seguenti dichiarazioni dei capi delegazione nel contesto dell'accordo Schengen, le quali, tuttavia, non formano parte dell'accordo:

La dichiarazione 1 prevede che saranno istituiti contatti regolari e diretti tra il Segretariato generale del Consiglio e la Missione svizzera presso le Comunità europee allo scopo di permettere alla Svizzera di intraprendere il più rapidamente possibile le procedure interne di adempimento dei suoi requisiti costituzionali (ad esempio se uno Stato membro avanzi una riserva parlamentare, ecc.).

La dichiarazione 2 prevede che la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi non si applichi - fra l'altro - all'acquisto e alla detenzione di armi e munizioni da parte delle forze armate. La Svizzera richiede ai servizi della Commissione di verificare che il sistema svizzero attualmente in vigore di prestito di armi militari nell'ambito dei corsi volontari per giovani tiratori, di prestito d'armi militari durante l'obbligo di leva, nonché della cessione dell'arma d'ordinanza (arma di servizio), una volta trasformata in arma da fuoco semi automatica, ai militari che lasciano l'esercito, rientra nell'ambito della suddetta eccezione dall'applicazione della direttiva.

La dichiarazione 3 riflette l'interesse a sviluppare, per quanto possibile, la cooperazione della Svizzera a Eurojust ed alla Rete giudiziaria europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, e in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione della Presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato il 25 giugno 2004.

(3) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare la decisione del Consiglio 1999/437/CE[10] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen alle relazioni con la Svizzera all'atto della firma dell'accordo.

(4) Il Regno Unito prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[11].

(5) L'Irlanda prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istuituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio

[10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
[11] GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43

2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[12].

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, per conto dell'Unione europea, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nello scambio di lettere riguardanti i comitati che assisteranno la Commissione nell'esercizio del suo potere esecutivo e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE[13], si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato sull'Unione europea.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

[12] GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20
[13] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione[14],

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione il 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato il 25 giugno 2004.

(3) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare la decisione del Consiglio 1999/437/CE[15] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen alle relazioni con la Svizzera all'atto della firma dell'accordo.

(4) Ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[16], il Regno Unito non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolato o soggetto alla sua applicazione, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 26, 27, 75 e 76 della convenzione di Schengen e delle misure fondate su di essi.

---

14 GU C , , pag. .
15 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
16 GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43

(5) Ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[17], l'Irlanda non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata o soggetta alla sua applicazione, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 26, 27, 75 e 76 della convenzione di Schengen e delle misure fondate su di essi.

(6) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, per conto della Comunità europea, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nello scambio di lettere riguardanti i comitati che assisteranno la Commissione nell'esercizio del suo potere esecutivo e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE[18], si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

---

17 GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20

18 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, e in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della Presidenza,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione della Presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(2) Ai sensi della decisione del Consiglio …./…./CE de ……2004, e fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il….2004.

(3) L'accordo deve ora essere approvato.

(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare la decisione del Consiglio 1999/437/CE[19] del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen alle relazioni con la Svizzera.

(5) Il Regno Unito prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[20];

---

19 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

20 GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43

(6) L'Irlanda prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[21].

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nello scambio di lettere riguardanti i comitati che assisteranno la Commissione nell'esercizio del suo potere esecutivo e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo, dell'atto finale, dello scambio di lettere e della dichiarazione comune sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE[22], si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato sull'Unione europea.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome dell'Unione europea a norma dell'articolo 14 dell'accordo, al fine di impegnare l'Unione medesima.

---

21 GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20

22 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

2004/0199(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[23],

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione della Presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

(2) Ai sensi della decisione del Consiglio …./…./CE de ……2004, e fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il….2004.

(3) L'accordo deve ora essere approvato.

(4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, è d'uopo applicare la decisione del Consiglio 1999/437/CE[24] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen alle relazioni con la Svizzera.

(5) Ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di

---

[23] GU C , , pag. .

[24] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[25], il Regno Unito non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolato o soggetto alla sua applicazione, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 26, 27, 75 e 76 della convenzione di Schengen e delle misure fondate su di essi.

(6) Ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[26], l'Irlanda non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata o soggetta alla sua applicazione, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 26, 27, 75 e 76 della convenzione di Schengen e delle misure fondate su di essi.

(7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nello scambio di lettere riguardanti i comitati che assisteranno la Commissione nell'esercizio del suo potere esecutivo e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti sono approvati a nome della Comunità europea.

I testi dell'accordo, dell'atto finale, dello scambio di lettere e della dichiarazione comune sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE[27], si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione del Consiglio 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

---

25 GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
26 GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20
27 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell'articolo 14 dell'accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione[28],

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione il 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera.

(2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato il 25 giugno 2004.

(3) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda prendono parte all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(4) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, per conto della Comunità europea,

---

[28] GU C , , pag. .

l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera e i documenti connessi, consistenti nell'atto finale e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

2004/0200(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[29],

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione il 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera.

(2) In ottemperanza alla decisione .../...../CE del Consiglio del ….2004, l'accordo è stato firmato, a nome della Comunità europea, in vista della sua conclusione in un secondo tempo, il …. 2004;

(3) L'accordo deve ora essere approvato.

(4) È necessario prevedere modalità per l'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo.

(5) L'accordo istituisce un comitato misto dotato di poteri decisionali in taluni settori; pertanto è necessario specificare chi rappresenta la Comunità in seno a detto comitato.

(6) È altresì necessario definire una procedura per l'assunzione di una posizione comunitaria.

---

[29] GU C , , pag. .

(7) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda prendono parte all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(8) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla presente decisione e non è ad essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera e i documenti connessi, consistenti nell'atto finale e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti sono approvati a nome della Comunità europea.

I testi dell'accordo, dell'atto finale e della dichiarazione comune sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome della Comunità europea a norma dell'articolo 12 dell'accordo, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo.

Articolo 4

1. Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato misto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo relativamente al suo regolamento interno.

2. Per tutte le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

L'UNIONE EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso «le Parti contraenti»,

CONSIDERANDO che, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

CONSIDERANDO che l'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea costituisce una parte delle disposizioni volte alla realizzazione di tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella misura in cui esse creano uno spazio senza controlli alle frontiere interne e prevedono misure compensative che consentono di garantire un alto livello di sicurezza.

AVUTO RIGUARDO alla posizione geografica della Confederazione svizzera.

CONSIDERANDO che una partecipazione della Confederazione svizzera all'acquis di Schengen ed al proseguimento del suo sviluppo permetterà, da un lato, di eliminare alcuni ostacoli alla libera circolazione delle persone risultanti dalla posizione geografica della Confederazione svizzera e, dall'altro, di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nei settori concernenti l'acquis di Schengen.

CONSIDERANDO che, in forza dell'accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia[30], questi due Stati sono stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

CONSIDERANDO che è auspicabile che la Confederazione svizzera sia associata, al pari dell'Islanda e della Norvegia, all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

CONSIDERANDO appropriato concludere tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell'Unione europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro.

---

[30] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.

CONVINTI che sia necessario organizzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen.

CONSIDERANDO necessario, al fine di associare la Confederazione svizzera alle attività dell'Unione europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l'associazione dell'Islanda e della Norvegia.

CONSIDERANDO che la cooperazione Schengen è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recpito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di dirritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri.

CONSIDERANDO che il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e l'Irlanda partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea[31], ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali l'Unione europea ha creato un'associazione volta all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni.

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell'acquis di Schengen richiede l'applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associateo partecipanti all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni.

AVUTO RIGUARDO all'accordo concernente l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all'istituzione del sistema «Eurodac».

CONSIDERANDO il legame tra l'acquis di Schengen e tale acquis comunitario.

CONSIDERANDO che tale legame richiede un'applicazione simultanea dell'acquis di Schengen e dell'acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo

---

[31] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 e GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e all'istituzione del sistema «Eurodac».

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Confederazione svizzera, in appresso «Svizzera», è associata alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e al loro ulteriore sviluppo.

2. Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.

Articolo 2

1. La Svizzera attua ed applica le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nell'allegato A, quali esse si applicano agli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominati gli "Stati membri").

2. La Svizzera attua ed applica le disposizioni degli atti dell'Unione europea e della Comunità europea elencati nell'allegato B, nella misura in cui essi hanno sostituito e/o sviluppato disposizioni corrispondenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in appresso "Convenzione d'applicazione Schengen" o disposizioni adottate in virtù di essa.

3. Fatto salvo l'articolo 7, la Svizzera accetta, attua ed applica, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o completare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure previste dal presente accordo.

Articolo 3

1. È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del governo svizzero e di membri del Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato il "Consiglio") e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominato la "Commissione").

2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno all'unanimità.

3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o dietro richiesta di uno qualsiasi dei membri.

4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si riunisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle circostanze

5. La presidenza del comitato misto è esercitata:

- a livello di esperti: dal rappresentante dell'Unione europea;

- a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del governo svizzero.

Articolo 4

1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall'articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dalla Svizzera siano tenute nella debita considerazione.

2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti della Svizzera hanno modo di:

– illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni ;

– pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.

4. Il rappresentante del governo svizzero ha diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all'articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può studiare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa, conformemente alle regole dell'Unione europea, mirata all'adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell'Unione europea.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell'ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.

Articolo 6

La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

Articolo 7

1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea, la Comunità europea e i suoi Stati membri interessati e per la Svizzera, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene

debitamente conto delle indicazioni fornite dalla Svizzera in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad essa necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

2. a) Il Consiglio comunica immediatamente alla Svizzera l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. La Svizzera si pronuncia in merito all'accettazione del contenuto e sul recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è comunicata al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione degli atti o provvedimenti in questione.

b) Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Svizzera informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione in merito all'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la comunicazione, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla comunicazione di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell'atto o del provvedimento in questione.

Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente l'atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. L'Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3. L'accettazione, da parte della Svizzera, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali atti e provvedimenti, dall'altro.

4. Qualora:

a) la Svizzera notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure

b) la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a), oppure

c) la Svizzera non proceda alla notifica dopo la scadenza del termine per la proposizione del referendum o, in caso di referendum, nel termine di due anni previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all'applicazione provvisoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l'accordo, non decida altrimenti entro novanta giorni. L'accordo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

5. a) Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l'effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all'articolo 51 della Convenzione di applicazione di Schengen l'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, la Svizzera può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che essa non accetterà, né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti penali in materia di fiscalità diretta, relativi a reati che, se fossero stati commessi in Svizzera, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto svizzero, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente accordo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

b) Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale discute della situazione risultante dalla notifica eseguita conformemente al lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all'unanimità, ad un accordo in base al quale la Svizzera accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano i paragrafi 2, lettera b), 3 e 4. L'informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, sarà fornita nei trenta giorni successivi all'accordo raggiunto in seno al comitato misto.

Articolo 8

1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito denominata la "Corte di giustizia"), e di quella dei competenti tribunali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2. La Svizzera ha diritto di presentare alla Corte di Giustizia memorie o osservazioni scritte quando la Corte è stata adita da un organo giudiziario di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 9

1. La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le

disposizioni di cui all'articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. Si applica la procedura di cui all'articolo 10 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali svizzeri oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 10

1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 9, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.

2. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata registrata.

3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva.

Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.

Articolo 11

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286 % dell'importo di 8.100.000 €, ritoccato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

2. Per quanto concerne i costi di sviluppo del Sistema d'informazione Schengen II, la Svizzera contribuisce versando al bilancio generale delle Comunità europee un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari, e ciò a partire dall'esercizio finanziario 2002.

Il contributo relativo agli esercizi finanziari precedenti l'entrata in vigore del presente accordo è dovuto a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Qualora i costi operativi connessi all'applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, ma siano direttamente a carico degli Stati membri partecipenti, la Svizzera contribuisce a tali costi versando un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il suo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

Qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, la Svizzera contribuisce in proporzione della percentuale che il suo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

4. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o dal Consiglio e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.

Articolo 12

1. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro.

2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano la Svizzera, da un lato, ed uno o più Stati membri, dall'altro, nella misura in cui essi siano compatibili con il presente accordo. In caso d'incompatibilità tra tali accordi ed il presente accordo, prevale quest'ultimo.

3. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera, nonché gli accordi conclusi fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 13

1. La Svizzera concluderà un accordo con il Regno di Danimarca relativo alla fissazione di diritti ed obblighi tra la Danimarca e la Svizzera riguardanti le disposizioni di cui all'articolo 2 che concernono il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea ed alle quali, pertanto, si applica il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

2. La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia relativo alla fissazione di diritti ed obblighi reciproci in virtù delle loro rispettive associazioni all'attuazione, all'applicazione ed allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.

2. Gli articoli 1, 3, 4, ,5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.

3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 15

1. Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 sono applicate dalla Svizzera alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che la Svizzera riunisce i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle sue frontiere sono efficaci.

I membri del Consiglio che rappresentano il governo dell'Irlanda e quello del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord partecipano all'adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell'acquis di Schengen o gli atti fondati su di esso o che vi fanno riferimento, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, solo una parte delle disposizioni previste agli allegati A e B è applicabile, partecipano all'adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell'acquis di Schengen che sono già applicabili nei loro confronti.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera, da un lato, e, a seconda dei casi, l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali disposizioni, dall'altro.

3. Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall'articolo 13 siano anch'essi applicati.

4. Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera sia anch'esso applicato.

Articolo 16

1. Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.

2. L'adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell'adesione, ivi compresa l'instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali disposizioni, dall'altro.

Articolo 17

Il presente accordo può essere denunciato dalla Svizzera oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario ed ha effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 18

Il presente accordo si considera denunciato nel caso in cui la Svizzera denunci uno degli accordi previsti all'articolo 13 oppure l'accordo previsto all'articolo 15, paragrafo 4.

Fatto a….il…. in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

ALLEGATO A

(Articolo 2, paragrafo 1)

La parte 1 del presente allegato rinvia all'accordo di Schengen del 1985 e alla convenzione di applicazione di tale accordo, firmata a Schengen nel 1990. La parte 2 fa riferimento agli strumenti di adesione e la parte 3 ai pertinenti atti derivati Schengen.

PARTE 1

Le disposizioni dell'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Tutte le disposizioni della convenzione di applicazione del accordo di Scengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, a Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tranne:

Articolo 2, paragrafo 4 relativo ai controlli sulle merci

Articolo 4, per quanto concerne i controlli del bagaglio

Articolo 10 paragrafo 2

Articolo 19 paragrafo 2

Articoli 28-38 e definizioni correlate

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 74

Articoli 77-91, nella misura in cui sono contemplati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco.

Articoli 120-125 relativi alla circolazione delle merci

Articoli 131-133

Articolo 134

Articoli 139-142

Atto finale, dichiarazione 2

Atto finale, dichiarazioni 4, 5 e 6

Processo verbale

Dichirazione comune

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 2

Le disposizioni degli strumenti di adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica austriaca (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995), nonché il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), tranne:

1. Protocollo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

3. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

4. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3

Atto finale, parte III, dichiarazioni 3 e 4

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

5. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica portoghese all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

6. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2 e 3

Atto finale, parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

7. Protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relative dichiarazioni.

8. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazioni 2, 3 e 4

Atto finale, parte III, dichiarazioni 1 e 3

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

9. Protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica austriaca all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.

10. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale :

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III

11. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Danimarca all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.

12. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III

Dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato

13. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.

14. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III, tranne la dichiarazione sulle Åland

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

15. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.

16. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale, parte I

Atto finale, parte II, dichiarazione 2

Atto finale, parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 3

A. **Le seguenti decisioni del Comitato esecutivo:**

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993	Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993	Proroga del visto uniforme
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993	Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994	Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994	Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali, ex articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994	Acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994	Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994	Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994	Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2	Messa in applicazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno

22.12.1994	1990
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (punto 8)	Politica comune in materia di visti
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995	Approvazione del documento SCH/I (95) 40 rev. 6, relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995	Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne
SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996	Rilascio di visti in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997	Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998	Relazione sulle attività della Task Force
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998	Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998	Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen RIAMMISSIONE - VISTI
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998	Monaco VISTI - FRONTIERE ESTERNE – SIS
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998	Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto VISTI

SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998	Istituzione della Commissione permanente di valutazione e applicazione della Convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998	Clausola "pigliatutto" ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1998	Trasmissione del manuale comune a Stati candidati all'adesione all'UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 16.9.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998	Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998	Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998	Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 28.4.1999	Standard nel settore degli stupefacenti
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999	Manuale SIRENE
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999	Acquis nel settore telecomunicazioni

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999	Funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999	Compenso di informatori
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999	Traffico illecito di armi
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999	Ritiro di precedenti versioni del manuale comune e dell'istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999	Manuale relativo ai documenti su cui può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999	Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili

B. **Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo:**

Dichiarazione	**Oggetto**
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996	Definizione del concetto di straniero
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996	Dichiarazione relativa all'estradizione
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 21.4.1996	Rapimento di minori

C. **Le seguenti decisioni del gruppo centrale:**

Decisione	Oggetto
SCH/C (98) 117 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/C (99) 25 22.3.1999	Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti

ALLEGATO B

(Articolo 2, paragrafo 2)

La Svizzera applicherà il contenuto dei seguenti atti a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell'articolo 15.

Qualora, a tale data, una convenzione o un protocollo previsti da un atto contrassegnato qui sotto da un asterisco non siano ancora entrati in vigore per l'insieme degli Stati, membri dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto stesso, la Svizzera applicherà il contenuto delle disposizioni pertinenti di tali strumenti solo a partire dalla data in cui la convenzione o il protocollo in questione sia in vigore per l'insieme dei suddetti Stati membri.

– Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e 93/216/CEE: raccomandazione della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta europea d'arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione della Commissione 96/129/CE del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)

– Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164, del 14.7.1995, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7); decisione della Commissione del 7 febbraio 1996 e decisione della Commissione del 3 giugno 2002 che istituisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme di visti (non pubblicata)

– Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

– Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione] (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1) *

– 2000/586/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1)

– 2000/645/CE: Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (94) 15 REV. (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24)

– Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1) come modificato dal regolamento del Consiglio n. 2414/2001/CE del 7 dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1) e dal regolamento del Consiglio n. 453/2003/CE del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)

– 2001/329/CE: Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32)

– Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4)

– 2001/420/CE: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47)

– Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e 2004/191/CE: Decisione del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55)

– Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45)

– Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [disposizione di cui all’articolo 15 del protocollo] (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1)*

– Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4)

– 2001/886/GAI: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1)

– 2002/44/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5)

– Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4) e decisione della Commissione del 12 agosto 2002 relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (non pubblicata)

– 2002/352/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002 pa.g 47)

– 2002/354/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune (GU L 123 del 9.5.2002 pag. 50)

– Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1) e decisione della Commissione del 14 agosto 2002 relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (non pubblicata)

– 2002/585/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44)

– 2002/586/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48)

– 2002/587/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50)

– 2002/946/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1)

– Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17)

– Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)

– Le disposizioni della Convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2) e della Convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12) di cui alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25)*

– Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge [eccetto l'articolo 8] (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27)

– Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8)

– Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15)

– 2003/454/CE: Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82)

– Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004 (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1)

– 2003/585/CE: Decisione del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13)

– 2003/586/CE: Decisione del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (GU L 198 del 6.8.2003, p. 15)

– Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di

Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37)

– Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26)

– 2004/14/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74)

– 2004/15/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76)

– 2004/17/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79)

– Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1)

– 2004/466/CE: Decisione del Consiglio del 29.4.2004 che modifica il manuale comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136)

– Rettifica della decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 195 del 2.6.2004, pag.44)

– Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29)

– Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24)

– 2004/573/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28)

– 2004/574/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36)

– 2004/581/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119)

– 2004/512/CE: Decisione del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5)

– *[Il presente elenco contenente lo sviluppo dell'acquis di Schengen sarà aggiornato a seconda dell'adozione degli strumenti che sviluppano l'acquis di Schengen fino alla data della firma]*

ATTO FINALE

dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

I plenipotenziari hanno adottato il presente atto finale, contenente le dichiarazioni seguenti:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla consultazione parlamentare.

2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti concernente le relazioni esterne.

3. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull'articolo 23, paragrafo 7, della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione della Svizzera sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen.

3. Dichiarazione della Svizzera relativa all'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione.

4. Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte.

5. Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Fatto a ..., il ...

Per l'Unione europea

Per la Comunità europea:

Per la Confederazione svizzera:

Dichiarazioni comuni delle Parti contraenti

Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla consultazione parlamentare

Le Parti contraenti ritengono opportuno che le questioni attinenti al presente accordo siano discusse in occasione di riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Svizzera.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti concernente le relazioni esterne

Le Parti contraenti convengono che la Comunità europea si impegni a spingere gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali essa conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen a concludere accordi simili, fatta salva la competenza di quest'ultima di concludere tali accordi.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull'articolo 23, paragrafo 7, della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

Le Parti contraenti convengono che la Svizzera può, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, punti c) della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati a carattere personale possano essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 23, paragrafo 1, punti a) e b), di tale convenzione solo previo accordo della Svizzera nell'ambito dei procedimenti per i quali essa avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'utilizzo dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall'articolo 1 di quest'ultima.

Se, in un caso particolare, la Svizzera rifiuti di dare il suo consenso a seguito della richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, essa deve motivare la sua decisione per iscritto.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione della Svizzera sull'assistenza giudiziaria in materia penale

La Svizzera dichiara che i reati fiscali nel settore dell'imposizione diretta, perseguiti dalle autorità svizzere, non possono dar luogo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ad un ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale.

Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen

Il termine massimo di due anni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b, riguarda sia l'approvazione che l'attuazione dell'atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

– la fase preparatoria,

– il procedimento parlamentare,

– il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto) e, se del caso,

– il referendum (organizzazione e votazione).

Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

Dichiarazione della Svizzera relativa all'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione

La Svizzera si impegna a rinunciare ad utilizzare le riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente accordo.

Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte

Quando trasmette al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente accordo, la Commissione ne trasmette copia alla Svizzera.

Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi

Attualmente, oltre al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di

tali dati[32], i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell'attuazione, dell'applicazione e dello sviluppo dell'acquis di Schengen sono:

– il comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti[33] («comitato visti») e

– il comitato istituito dall'articolo 5 della decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 (2001/886/GAI) e dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001[34], riferendosi entrambi gli strumenti allo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) («comitato SIS II»).

32 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

33 GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7).

34 GU L 328 del 13.12.2001, pagg. 1 e 4.

ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi

A. *Lettera della Comunità*

Signore,

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Confederazione svizzera sulla sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dalla Confederazione svizzera, nell'ottica della sua partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associata ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che, in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare la Confederazione svizzera ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare la Confederazione svizzera.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare un regime adeguato per associare la Confederazione svizzera ai lavori di tali comitati.

Per quanto concerne la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:

- La Commissione europea garantisce agli esperti della Confederazione svizzera la più ampia partecipazione possibile, qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto, alla preparazione dei progetti di provvedimenti da sottoporre ulteriormente al comitato istituito dall'articolo 31 di tale direttiva, il quale assiste la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Allo stesso modo, in occasione dell'elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Confederazione svizzera al medesimo titolo degli esperti degli Stati membri.

- La Confederazione svizzera può, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva , designare una persona che rappresenti l'autorità di controllo o le autorità designate dalla Confederazione svizzera per partecipare in qualità d'osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale partecipazione avrà luogo su invito «ad hoc» qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

B. *Risposta della Confederazione svizzera*

Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data … così redatta:

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Confederazione svizzera sulla sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dalla Confederazione svizzera, nell'ottica della sua partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associata ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che, in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare la Confederazione svizzera ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare la Confederazione svizzera.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare un regime adeguato per associare la Confederazione svizzera ai lavori di tali comitati.

Per quanto concerne la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati:

– La Commissione europea garantisce agli esperti della Confederazione svizzera la più ampia partecipazione possibile, qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto, alla preparazione dei progetti di provvedimenti da sottoporre ulteriormente al comitato istituito dall'articolo 31 di tale direttiva, il quale assiste la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Allo stesso modo, in occasione dell'elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Confederazione svizzera al medesimo titolo degli esperti degli Stati membri.

– La Confederazione svizzera può, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva , designare una persona che rappresenti l'autorità di controllo o le autorità designate dalla Confederazione svizzera per partecipare in qualità d'osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del gruppo di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tale partecipazione avrà luogo su invito «ad hoc» qualora un punto particolare riguardi l'applicazione dell'acquis di Schengen ed esclusivamente per tale punto.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede".

Posso comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI COMITATI MISTI

Le delegazioni che rappresentano gli Stati membri dell'Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione svizzera,

Hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall'accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, e, dall'altro, dall'accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, indipendentemente dal livello della riunione.

Rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l'ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen oppure dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Rilevano il desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l'esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Fatto a il

PROCÈSSO VERBALE APPROVATO

dei negoziati sull'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

Le delegazioni partecipanti ai negoziati relativi all'accordo

– *dichiarano, in relazione all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) che*

saranno istituiti contatti regolari e diretti tra il Segretariato generale del Consiglio e la Missione svizzera presso le Comunità europee al fine di tenere la Svizzera al corrente dello stato dei procedimenti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti dell'Unione europea, e ciò allo scopo di permettere alla Svizzera di intraprendere il più rapidamente possibile la procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis.

– *- constatano, in relazione all'allegato B, direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, che*

la direttiva di cui sopra non si applica all'acquisto e alla detenzione, conformemente al diritto nazionale, di armi e munizioni da parte delle forze armate. Il sistema svizzero attualmente in vigore di prestito di armi militari nell'ambito dei corsi volontari per giovani tiratori, di prestito d'armi militari durante l'obbligo di leva, nonchè della cessione dell'arma d'ordinanza (arma di servizio), una volta trasformata in arma da fuoco semi automatica, ai militari che lasciano l'esercito, rientra nell'ambito di tale eccezione e, di conseguenza, non è pregiudicato dall'acquis di Schengen, bensì disciplinato dalla pertinente legislazione svizzera.

– *- rilevano, in relazione a Eurojust ed alla Rete giudiziaria europea*

l'interesse a sviluppare la possibilità di una cooperazione della Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.

Fatto a ..., il ...

ACCORDO
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

LA COMUNITÀ EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[35] (in appresso «regolamento Dublino»), che ha sostituito la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990[36] (in appresso «convenzione di Dublino»), e che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[37] (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino»).

CONSIDERANDO che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino allo scopo di contribuire a determinare la parte contraente competente per l'esame di una domanda d'asilo conformemente alla convenzione di Dublino[38] (in appresso «regolamento Eurodac») e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino[39] (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac»).

CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[40] (in appresso «direttiva sulla tutela dei dati personali») verrà applicata dalla Confederazione svizzera nel

---

35 GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
36 GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.
37 GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.
38 GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.
39 GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.
40 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo.

AVUTO RIGUARDO alla posizione geografica della Confederazione svizzera.

CONSIDERANDO che la partecipazione della Confederazione svizzera all'acquis comunitario concernente i regolamenti «Dublino» e «Eurodac» (in appresso «l'acquis Dublino/Eurodac») permetterà di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

CONSIDERANDO che la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, oppure in Islanda o in Norvegia[41] sulla base della convenzione di Dublino.

CONSIDERANDO che è auspicabile che la Confederazione svizzera sia associata al pari dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac».

CONSIDERANDO appropriato concludere tra la Comunità europea e la Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro.

CONVINTI che sia necessario organizzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac».

CONSIDERANDO necessario, al fine di associare la Confederazione svizzera alle attività della Comunità europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l'associazione dell'Islanda e della Norvegia.

CONSIDERANDO che la cooperazione nei settori disciplinati dai regolamenti «Dublino» e «Eurodac» è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione svizzera e la Danimarca di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali del presente accordo.

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un'associazione volta all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'cquis «Dublino/Eurodac», applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni.

---

41 GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38.

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell'acquis «Dublino/Eurodac» richiede un'applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac» che disciplinano le loro reciproche relazioni.

AVUTO RIGUARDO all'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

CONSIDERANDO il legame tra l'acquis di Schengen e l'acquis «Dublino/Eurodac».

CONSIDERANDO che tale legame richiede un'applicazione simultanea dell'acquis «Dublino/Eurodac» e dell'acquis di Schengen.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le disposizioni

– del regolamento «Dublino»,

– del regolamento «Eurodac»,

– del regolamento «relativo alle modalità di applicazione di Eurodac» e

– del regolamento «relativo alle modalità di applicazione di Dublino»

sono attuate dalla Confederazione svizzera, in appresso «Svizzera», ed applicate nell'ambito delle sue relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea, in appresso «Stati membri».

2. Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1 in relazione alla Svizzera.

3. Fatto salvo l'articolo 4, anche gli atti e le misure adottate dalla Comunità europea che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da tali disposizioni sono accettate, attuate ed applicate dalla Svizzera.

4. La Svizzera attua ed applica, *mutatis mutandis*, le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 1.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli "Stati membri" nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche la Svizzera.

Articolo 2

1. In occasione dell'elaborazione di nuove disposizioni legislative che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1, la Commissione delle Comunità europee,

in appresso «Commissione», consulta in via informale gli esperti svizzeri, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

2. Contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea, in appresso «Consiglio», delle proposte di cui al paragrafo 1, la Commissione ne inoltra copia alla Svizzera.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, può avere luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al comitato misto istituito a norma dell'articolo 3.

3. Durante la fase che precede l'adozione delle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, su richiesta di una di esse, in seno al comitato misto.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, lo svolgimento delle funzioni del comitato misto ai sensi del presente accordo.

5. I rappresentanti del governo svizzero hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate al paragrafo 1.

6. La Commissione garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da presentare successivamente ai comitati che coadiuvano la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta gli esperti svizzeri nello stesso modo in cui consulta gli esperti degli Stati membri.

7. Quando una proposta è sottoposta al Consiglio nel quadro della procedura applicabile al tipo di comitato che interviene, la Commissione comunica al Consiglio il punto di vista degli esperti svizzeri.

Articolo 3

1. È istituito un comitato misto composto dei rappresentanti delle Parti contraenti

2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno mediante consenso.

3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.

4. Il comitato misto si riunisce a livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono, per esaminare l'applicazione pratica e l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e per scambiare opinioni sull'elaborazione di atti e misure che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

Si presume che qualsiasi scambio di informazioni relative al presente accordo avvenga nel quadro del mandato del comitato congiunto.

5. La presidenza del comitato misto è esercitata, a rotazione semestrale, dal rappresentante della Comunità europea e dal rappresentante del governo svizzero.

Articolo 4

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora il Consiglio adotti gli atti o provvedimenti nei settori che modificano o completano le disposizioni di cui all'articolo 1, e qualora atti o provvedimenti siano adottati secondo le procedure previste da tali disposizioni, essi vengono applicati a partire dallo stesso momento dagli Stati membri, da un lato, e dalla Svizzera, dall'altro, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti.

2. La Commissione comunica immediatamente alla Svizzera l'adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1. La Svizzera si pronuncia in merito all'accettazione del contenuto ed alla sua attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è comunicata alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

3. Se la Svizzera può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso la Commissione al momento della comunicazione. La Svizzera informa immediatamente per iscritto la Commissione in merito all'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Svizzera dispone, per effettuare la comunicazione, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica alla Commissione. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento per quanto riguarda la Svizzera e fino alla comunicazione di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell'atto o del provvedimento in questione.

4. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente l'atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che inficiano il buon funzionamento della cooperazione in materia Dublino/Eurodac, la situazione sarà esaminata dal comitato misto. La Comunità europea può adottare, nei confronti della Svizzera, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Dublin/Eurodac.

5. L'accettazione, da parte della Svizzera, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea.

6. Qualora:

a) la Svizzera notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 1 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure

b) la Svizzera non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure

c) la Svizzera non proceda alla notifica dopo la scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di due anni di cui al paragrafo 3, o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo è sospeso.

7. Il comitato misto esamina la questione che ha determinato la sospensione e provvede ad ovviare alle cause della mancata accettazione o ratifica entro novanta giorni. Dopo aver valutato tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza della normativa, il comitato può decidere all'unanimità di rimettere in vigore l'accordo. Nel caso la sospensione prosegua, trascorsi novanta giorni, il presente accordo cessa di essere applicabile.

Articolo 5

1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 1, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso "Corte di giustizia") e di quella dei competenti tribunali svizzeri, relativa a dette disposizioni. A tal fine le Parti contraenti convengono di provvedere alla comunicazione reciproca di detta giurisprudenza senza indugio.

2. La Svizzera ha diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 6

1. La Svizzera presenta annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. Si applica la procedura di cui all'articolo 7 nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali svizzeri oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle svizzere per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 7

1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 6, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto.

2. Il comitato misto dispone di un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata registrata.

3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di novanta giorni per la ricerca di una composizione definitiva. Se, al termine di tale periodo, il comitato misto non ha assunto una decisione, il presente accordo cessa di essere applicabile alla fine dell'ultimo giorno del suddetto periodo.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi ed operativi derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'unità centrale di Eurodac, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari al 7,286% di un importo di riferimento iniziale pari a 11.675.000 EUR e, a partire dall'esercizio 2004, un contributo annuo pari al 7,286% degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi all'esercizio in questione.

Quanto agli altri costi amministrativi o operativi connessi all'applicazione del presente accordo, la Svizzera contribuisce versando al bilancio generale delle Comunità europee un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il suo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

2. La Svizzera ha il diritto di ricevere i documenti inerenti al presente accordo e di richiedere, in occasione delle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso una lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di sua scelta.

Articolo 9

L'autorità nazionale di controllo svizzera competente per la protezione dei dati personali e l'organo di controllo indipendente istituito in virtù dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea cooperano per quanto necessario per l'assolvimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi tutte le informazioni utili. Le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità di tale cooperazione.

Articolo 10

1. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi conclusi fra la Comunità europea e la Svizzera.

2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi che potranno essere conclusi in futuro fra la Comunità europea e la Svizzera.

Articolo 11

1. Il Regno di Danimarca può chiedere di aderire al presente accordo. Le condizioni di tale adesione sono determinate dalle Parti contraenti, con il consenso del Regno di Danimarca, in un protocollo al presente accordo.

2. La Svizzera concluderà un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'instaurazione di diritti e obblighi reciproci a norma delle loro rispettive associazioni all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac.

Articolo 12

1. Il presente accordo è soggetto alla ratifica o approvazione delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, che funge da depositario.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario comunica alle Parti contraenti l'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. Gli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 2, prima frase, si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 13

Per quanto riguarda gli atti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il periodo di trenta giorni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, comincia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 14

1. Il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui gli accordi previsti dall'articolo 11 siano anch'essi applicati.

2. Inoltre, il presente accordo si applica esclusivamente nel caso in cui l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sull'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione ed allo sviluppo dell'acquis di Schengen sia anch'esso applicato.

Articolo 15

1. Il Liechtenstein può aderire al presente accordo.

2. L'adesione del Liechtenstein sarà oggetto di un protocollo al presente accordo, che stabilirà tutte le conseguenze dell'adesione, ivi compresa l'instaurazione di diritti ed obblighi tra il Liechtenstein e la Svizzera, nonché tra il Liechtenstein, da un lato, e l'Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui questi siano vincolati da tali disposizioni, dall'altro.

Articolo 16

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo presentando dichiarazione scritta al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo il relativo deposito.

2. Il presente accordo si considera denunciato in caso di denuncia da parte della Svizzera di uno degli accordi previsti all'articolo 11 o dell'accordo previsto all'articolo 14, paragrafo 2.

Fatto a….il…. in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

ATTO FINALE

dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

I plenipotenziari hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e acclusi al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un dialogo stretto;

2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei dati personali.

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 4, paragrafo 3, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac;

2. Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Fatto a ..., il ...

Per la Comunità europea:

Per la Confederazione svizzera:

Dichiarazioni comuni delle Parti contraenti

Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un dialogo stretto

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza di un dialogo stretto e produttivo tra tutti coloro che partecipano all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo.

Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione invita esperti degli Stati membri alle riunioni del comitato misto, al fine di scambiare punti di vista con la Svizzera su tutte le questioni previste dall'accordo.

Le Parti contraenti hanno preso nota della volontà degli Stati membri di accettare gli inviti di cui sopra e di partecipare a questi scambi di punti di vista con la Svizzera su tutte le questioni previste dall'accordo.

Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei dati personali

Nell'ambito dell'accordo, le Parti contraenti convengono che, in relazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[42], la partecipazione dei rappresentanti della Confederazione svizzera si svolge secondo il concetto stabilito dallo scambio di lettere concernenti i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegato all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

[42] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 4, paragrafo 3, sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis Dublino/Eurodac

Il termine massimo di due anni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, riguarda sia l'approvazione che l'attuazione dell'atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

– la fase preparatoria,

– il procedimento parlamentare,

– il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto) e, se del caso,

– il referendum (organizzazione e votazione).

Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi

Attualmente, i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell'attuazione, dell'applicazione e dello sviluppo dell'acquis "Dublino/Eurodac" sono:

– il comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[43] («Comitato Dublino») e

– il comitato istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino («Comitato Eurodac»)[44].

[43] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
[44] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI COMITATI MISTI

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione svizzera,

Hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia e, dall'altra, dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Svizzera.

Sottolineano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l'ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Svizzera oppure dell'accordo tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia.

Sottolineano il desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l'esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Svizzera.

Fatto a il

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): **Area of freedom, security and justice**

Activities : **External borders, visa policy and free movement of people**

Policy Strategy and Coordination

TITLE OF ACTION: AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION CONCERNING THE LATTER'S ASSOCIATION WITH THE IMPLEMENTATION, APPLICATION AND DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN ACQUIS

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

18.08.02 Système d'information Schengen (SIS II)

18.08.03 Système d'information sur les visas (VIS)

18.02.03 European Agency for the Management of operational cooperation at the external borders

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): 0 € million for commitment

2.2. Period of application:

Start: The Agreement will (probably) enter into force in 2005 (depending on ratifications)

Expiry: The Agreement has no expiry date, but can be cancelled

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

NOT APPLICABLE

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) *(see point 6.1.1)*

€ million (*to three decimal places)*

	Year [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. Years]	Total
Commitments							
Payments							

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure*(see point 6.1.2)*

Commitments							
Payments							

Subtotal a+b							
Commitments							
Payments							

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments							

TOTAL a+b+c							
Commitments							
Payments							

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

Proposal is compatible with existing financial programming.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:[45]

Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

[x] Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

(€ million to two decimal place)

		Prior to action	Situation following action					
Budget line	Revenue	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010
18 08 02	*a) Revenue in absolute terms*		0.73	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	b) Change in revenue	Δ	0.73	-0.70	-	-	-	-
18 08 03	*a) Revenue in absolute terms*		0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	b) Change in revenue	Δ	0.45	0.10	-	-	-	-
18 02 03	*a) Revenue in absolute terms*		0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
	b) Change in revenue	Δ	0.11	0.16	-	-	-	-

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions form applicant countries	Heading in financial perspective
Non-comp	Diff	NO	NO	NO	**No** 3

4. LEGAL BASIS

Articles 62 and 63 TCE
Articles 24 and 38 TUE

Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the latter's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (article 11(2) and (3)).

[45] For further information, see separate explanatory note.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

NOT APPLICABLE

5.1. Need for Community intervention [46]

5.1.1. Objectives pursued

N/A

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante *evaluation*

N/A

5.1.3. Measures taken following ex post *evaluation*

N/A

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

N/A

5.3. Methods of implementation

N/A

6. FINANCIAL IMPACT

NOT APPLICABLE

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. Years]	Total
Action 1							
Action 2							
etc.							
TOTAL							

[46] For further information, see separate explanatory note.

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. years]	Total
1) Technical and administrative assistance							
a) Technical assistance offices							
b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: *of which for construction and maintenance of computerised management systems*							
Subtotal 1							
2) Support expenditure							
a) Studies							
b) Meetings of experts							
c) Information and publications							
Subtotal 2							
TOTAL							

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)[47]

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	Type of outputs (projects, files)	Number of outputs (total for years 1…n)	Average unit cost	Total cost (total for years 1…n)
	1	2	3	4=(2X3)
Action 1				
- Measure 1				
- Measure 2				
Action 2				
- Measure 1				
- Measure 2				
- Measure 3				
etc.				
TOTAL COST				

If necessary explain the method of calculation

[47] For further information, see separate explanatory note.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

NOT APPLICABLE

7.1. Impact on human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources		Total	Description of tasks deriving from the action
		Number of permanent posts	Number of temporary posts		
Officials or temporary staff	A B C				*If necessary, a fuller description of the tasks may be annexed.*
Other human resources					
Total					

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources	Amount (€)	Method of calculation *
Officials Temporary staff		
Other human resources (specify budget line)		
Total		

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading)	Amount €	Method of calculation
Overall allocation (Title A7) A0701 – Missions A07030 – Meetings A07031 – Compulsory committees [1] A07032 – Non-compulsory committees [1] A07040 – Conferences A0705 – Studies and consultations Other expenditure (specify)		
Information systems (A-5001/A-4300)		
Other expenditure - Part A (specify)		
Total		

The amounts are total expenditure for twelve months.

[1] Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I.	Annual total (7.2 + 7.3)	€
II.	Duration of action	years
III.	Total cost of action (I x II)	€

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

NOT APPLICABLE

8.1. Follow-up arrangements

N/A

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

N/A

9. ANTI-FRAUD MEASURES

N/A

Annex

Explanation of the calculation of Switzerland's contribution:

The calculation of Switzerland's contribution is based on the Agreement with Norway and Iceland (OJ L 176 of 10.7.1999, p. 36)

1. Administrative costs:

1.1. Mixed Committee:

The Agreement creates a Mixed Committee (Article 3). This Mixed Committee meets in form of Council working groups, where Switzerland will participate. Thus Switzerland has to contribute to administrative costs of Council Working groups. At the time of the integration of the Schengen acquis, these costs were estimated to be 300 000 000 BEF. Therefore, this amount has been included in the Agreement with Norway and Iceland. For Switzerland, in Article 11 (1) of the Agreement, an amount of 8 100 000 € has been included. This corresponds to the amount of 300 000 000 BEF in the Norway/Iceland Agreement, converted into €, adapted to the inflation between 1999 and 2003 and finally rounded.

The calculation of the percentage of 7,286 for Switzerland has been negotiated and is based on the GDP of Switzerland, Norway and Iceland in 2001 and the percentages of Norway and Iceland in their Agreement.

As this financial contribution of Switzerland concern costs related to the functioning of Council Working groups, the General Secretariat of the Council will be responsible for the recovery of this financial contribution.

1.2. Other administrative costs:

Although Switzerland will participate in Committees assisting the Commission in the exercise of its executive powers, representatives of Switzerland will not be reimbursed for their travel costs and will not receive a daily subsistence allowance.

There are currently no other administrative costs linked to the implementation of the Agreement.

2. Costs related to the functioning of Schengen:

According to Article 11 (2), Switzerland has to contribute to the costs of the Schengen Information System II (SIS II) from the budgetary year 2002 onwards according to its GDP. Therefore, as the Agreement will probably enter into force in 2005, the amount indicated in the financial statement for 2005 concerns Switzerland's contribution for the budgetary years 2002-2005.

According to Article 11 (3), Switzerland has to contribute to other costs related to Schengen also according to its GDP. Currently, other costs related to Schengen concern the Visa Information System (VIS) and the External Border Agency. For the VIS, the amount of 2005 includes the necessary contribution for 2004. For the External Border Agency, the first budgetary year will be 2005.

The calculation of Switzerland's contribution for the budgetary years 2002 and 2003 are based on the consumption of payment appropriations for the corresponding budget lines.

For the year 2004, the calculation is based on commitment appropriations as set out in the budget.

For 2005, the calculation is based on PDB figures (commitment appropriations). The figures for 2006 are based on existing financial programming (commitment appropriations).

Switzerland's prorata of GDP is calculated on the basis of Eurostat GDP figures.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Area of freedom, security and justice

Activity: Policy Strategy and Coordination

TITLE OF ACTION: AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SWITZERLAND CONCERNING THE CRITERIA AND MECHANISMS FOR ESTABLISHING THE STATE RESPONSIBLE FOR EXAMINING A REQUEST FOR ASYLUM LOGED IN A MEMBER STATE OR IN SWITZERLAND

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

18.08.04 Eurodac

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment

2.2. Period of application:

Start: The Agreement will (probably) enter into force in 2005 (depending on ratifications)

Expiry: The Agreement has no expiry date, but can be cancelled

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

NOT APPLICABLE

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) *(see point 6.1.1)*

€ million (*to three decimal places)*

	Year [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. Years]	Total
Commitments							
Payments							

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure*(see point 6.1.2)*

Commitments							
Payments							

Subtotal a+b							
Commitments							
Payments							

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments							

TOTAL a+b+c							
Commitments							
Payments							

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

Proposal is compatible with existing financial programming.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:[48]

Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

[x] Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows (indicative):

[48] For further information, see separate explanatory note.

(€ million to one decimal place)

		Prior to action	Situation following action					
Budget line	Revenue	[Year n-1]	[2005]	[2006]	[2007]	[2008]	[2009]	[2010]
18 08 04	*a) Revenue in absolute terms*		1.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	b) Change in revenue	*Δ*	1.11	-1.00	-	-	-	-

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions form applicant countries	Heading in financial perspective
Non-comp	Diff	NO	NO	NO	**No 3**

4. LEGAL BASIS

Article 63 TCE

Agreement between the European Community and Switzerland concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for Asylum lodged in a Member State or in Switzerland (article 8 (1) of the Agreement).

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

not applicable

5.1. Need for Community intervention[49]

5.1.1. Objectives pursued

N/A

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante *evaluation*

N/A

5.1.3. Measures taken following ex post *evaluation*

N/A

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

N/A

[49] For further information, see separate explanatory note.

5.3. Methods of implementation

N/A

6. FINANCIAL IMPACT

N/A

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. Years]	Total
Action 1							
Action 2							
etc.							
TOTAL							

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 and subs. years]	Total
1) Technical and administrative assistance							
a) Technical assistance offices							

b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: *of which for construction and maintenance of computerised management systems*							
Subtotal 1							
2) Support expenditure							
a) Studies							
b) Meetings of experts							
c) Information and publications							
Subtotal 2							
TOTAL							

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)[50]

(Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.)

[50] For further information, see separate explanatory note.

Commitments (in € million to three decimal places)

Breakdown	Type of outputs (projects, files)	Number of outputs (total for years 1…n)	Average unit cost	Total cost (total for years 1…n)
	1	2	3	4=(2X3)
Action 1				
- Measure 1				
- Measure 2				
Action 2				
- Measure 1				
- Measure 2				
- Measure 3				
etc.				
TOTAL COST				

If necessary explain the method of calculation

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

N/A

7.1. Impact on human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources		Total	Description of tasks deriving from the action
		Number of permanent posts	Number of temporary posts		
Officials or temporary staff	A B C				*If necessary, a fuller description of the tasks may be annexed.*
Other human resources					
Total					

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources	Amount (€)	Method of calculation *
Officials Temporary staff		
Other human resources (specify budget line)		
Total		

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading)	Amount €	Method of calculation
Overall allocation (Title A7) A0701 – Missions A07030 – Meetings A07031 – Compulsory committees [1] A07032 – Non-compulsory committees [1] A07040 – Conferences A0705 – Studies and consultations Other expenditure (specify)		
Information systems (A-5001/A-4300)		
Other expenditure - Part A (specify)		
Total		

The amounts are total expenditure for twelve months.

[1] Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I.	Annual total (7.2 + 7.3)	€
II.	Duration of action	years
III.	Total cost of action (I x II)	€

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

N/A

8.1. Follow-up arrangements

N/A

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

N/A

9. ANTI-FRAUD MEASURES

N/A

Annex

1.) Explanation of calculation of revenue (section 2.5).

The calculation of Switzerland's contribution is based on the contribution of Iceland and Norway laid down in the Agreement with Iceland and Norway concerning their association with the Dublin and Eurodac acquis (OJ L 93 of 3.4.2001, p. 38).

The percentage of 7,286 to be paid by Switzerland has been negotiated with Switzerland and is calculated on the basis of the GDP of Switzerland, Norway and Iceland in 2001 and the percentages provided for Norway and Iceland in their Agreement.

It has been negotiated, that Switzerland (like Norway and Iceland) has to contribute to the development of the Central Unit of Eurodac from the budgetary year 2000 onwards. Although the Agreement has been initialled in 2004, for reasons due to the history of the negotiations, the amount indicated in Article 8 of the Agreement is only the sum of the amounts of the budgetary years 2000-2003. But the amount of the budgetary year 2004 is included in the calculation indicated in the financial statement of the budgetary year 2005, which consequently covers Switzerland's contribution for the budgetary years 2000-2005.

The calculation of Switzerland's contribution for the budgetary years 2000-2004 are based on the amounts published in the corresponding budgets.

The calculation for Switzerland's contribution for the budgetary year 2005 is based on PDB figures. The figures for 2006 and subsequent years are based on the existing financial programming for the year 2006.

2.) Costs related to meetings of the Joint Committee:

For the Community, there are no additional human resources or administrative costs involved for the meetings of the Joint Committee created by the Agreement (Article 3). This Joint Committee will meet at the same time as the Joint Committee, which has already been created by the Agreement with Norway and Iceland (OJ L 93 of 2.4.2001, p. 40). See also the Common Declaration on joint meetings of the Joint Committees attached to the Agreement.

Thus in practice, although legally there are two Joint Committees, there will be only one meeting where Norway, Iceland and Switzerland are present at the same time.

Travel costs and daily allowances are not reimbursed for the representatives of Switzerland in this Joint Committee.